

**MOZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO
SOMMARIO “SPECIALE” DI COGNIZIONE EX ART. 14 DEL D. LGS. N. 150/2011
ANCHE PER IL RECUPERO DEL COMPENSO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ
STRAGIUDIZIALE (CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA), IVI COMPRESA
L'ASSISTENZA PRESTATO NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E
DI MEDIAZIONE, E QUELLE PER L'ATTIVITÀ GIUDIZIALE PENALE (ANCHE IN
FUNZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE IN SEDE PENALE) E
AMMINISTRATIVA, NONCHÈ DAVANTI AI GIUDICI SPECIALI**

Presentata da Carlo Foglieni (Presidente Aiga Bergamo)

Premesso che:

- L'**art. 28 della L. n. 794/1942** prevede che *“per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civili, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*
- L'**art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011** rubricato *“delle controversie in materia di liquidazione degli onorari dei diritti di avvocato”* prevede che: *“le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante gli onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.*
- Con la **sentenza n. 4.485 del 23/2/2018** le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente chiarito che, a seguito dell'introduzione dell'art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, per il recupero del compenso professionale l'avvocato può esperire esclusivamente due procedimenti alternativi tra loro: quello speciale e sommario di cognizione *ex art. 702 bis c.p.p.*, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 3, 4 e 14 del D. Lgs. n. 150/2011, oppure quello speciale e sommario di ingiunzione disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, previo opinamento della parcella da parte dell'Ordine degli Avvocati.
- Le stesse Sezioni Unite hanno inoltre precisato che la controversia tra avvocato e cliente avente

ad oggetto la domanda di condanna di quest'ultimo al pagamento dei compensi professionali del primo è soggetta al procedimento speciale di cognizione ovvero al procedimento speciale di ingiunzione al di là del fatto che prima della lite vi sia o meno stata una contestazione sull'*an debeatur* e, una volta introdotta, resta soggetta (nel secondo caso a seguito di opposizione) al procedimento sommario di cognizione anche quanto il cliente non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all'*an*. Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante), l'introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal procedimento sommario di cognizione comporta – sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi degli artt. 34, 35, 26 c.p.c.) e, se è stata adita la Corte di Appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso – che, a sensi dell'art. 703 ter, quarto comma, c.p.p. si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quello ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto.

- Le richiamate Sezioni Unite hanno ribadito inoltre che il procedimento speciale e sommario di cognizione ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 si applica esclusivamente per le competenze maturate per l'attività professionale civile giudiziale, restando escluse, quindi, quelle maturate per l'attività stragiudiziale (civile, penale e amministrativa) e quelle per l'attività giudiziale penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti ai giudici speciali.
- **Per il recupero del compenso relativo all'attività professionale svolta diversa da quella giudiziale civile è dunque preclusa la possibilità per l'avvocato di procedere con il rito speciale sommario di cognizione di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 150/2011 che – oltre ad essere più “snello”, più “celere” e meno oneroso (il contributo unificato dovuto è infatti pari alla metà dell'ammontare che sarebbe dovuto ove si procedesse in via ordinaria) – prevede la**

competenza dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha presentato la propria opera ma, soprattutto, l'inappellabilità del provvedimento finale.

Tanto premesso, è evidente che tale disparità non ha ragione d'essere, a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2011 che – modificando l'art. 28 L. n. 794/1942 ed abrogando i successivi art. 29 e 30 – ha espressamente previsto che per il recupero del credito professionale l'avvocato possa proporre ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* che da luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 150/2011 o, in alternativa, ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 e seguenti c.p.c. e

* * *

Con la presente mozione si chiede pertanto che la Giunta Nazionale voglia impegnarsi affinché il procedimento speciale e sommario di cognizione *ex art. 14* del D. Lgs. n. 150/2011 di cui in premessa venga esteso anche per il recupero del compenso dell'avvocato relativo all'attività stragiudiziale (civile, penale e amministrativa) – ivi compresa l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita e di mediazione – e quelle per l'attività giudiziale penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, nonché davanti ai giudici speciali, e ciò proponendo al Parlamento e/o al Governo una proposta di legge che preveda:

- a) La modifica della rubrica della L. n. 794/1942 da “*onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile*” in “*compenso per l'attività professionale dell'avvocato*”.
- b) La sostituzione dell'attuale art. 28 della L. n. 794/1942 come di seguito: “*per il recupero del compenso professionale relativo all'attività stragiudiziale (civile, penale e amministrativa), ivi compresa l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita e di mediazione, e quelle per l'attività giudiziale civile, penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti ai giudici speciali nei confronti del proprio cliente, l'avvocato, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, procede ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011*”.

Con osservanza.

Bergamo, 14 settembre 2018

Carlo Foglieni